

28137-21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -
- Dott. DANIELA CALAFIORE - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

Oggetto

CONTRIBUTI  
PREVIDENZA

Ud. 20/05/2021 -  
CC

R.G.N. 36432/2019

Ca. 28137  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 36432-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in  
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato  
EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli  
avvocati CARLA D'ALOSIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO  
MARITATO, ANTONINO SGROI;

- *ricorrente* -

*contro*

ARCHITRAVO CARMELA;

- *intimata* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

4922

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope  
legis;

*- resistente -*

avverso la sentenza n. 3033/2019 della CORTE D'APPELLO di  
NAPOLI, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA  
CALAFIORE.

Rilevato che:

La Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione proposta  
dall'INPS nei confronti di ARCHITRAVE Carmela, in proprio e nella  
qualità di già rappresentante legale de "La bottega della carne di  
Architravo Carmela e c. s.a.s" e dell'Agenzia delle Entrate-  
Riscossione, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che  
aveva accolto l'opposizione ad estratto di ruolo proposta dalla società  
sulla base dell'affermata avvenuta prescrizione dei crediti portati da tre  
cartelle esattoriali;

la Corte territoriale ha rilevato l'infondatezza del primo motivo  
d'appello, relativo alla violazione della regola del litisconsorzio  
necessario per non essere stato chiamato in causa SCCI s.p.a, in  
quanto in realtà il ricorso era stato notificato a SCCI s.p.a., nonché del  
secondo motivo, relativo al difetto di interesse ad agire in opposizione  
ad estratto di ruolo, in quanto nel caso di specie la parte aveva agito al  
fine di far accertare negativamente il credito contributivo preteso per  
effetto della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle  
cartelle;

avverso tale sentenza ricorre l'INPS con un motive;

Carmela Architravo non ha svolto attività difensiva;

Agenzia delle Entrate Riscossione ha depositato procura;

è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio;

CONSIDERATO che:

con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., 2908, 2938 e 2939 c.c. in relazione alla affermata carenza di interesse ad agire avverso il cd. estratto del ruolo nell'ipotesi in cui sia stata preventivamente notificata la cartella esattoriale descritta nell'estratto;

il motivo proposto è inammissibile per plurime ragioni;

in primo luogo, va rilevato che lo stesso non evidenzia con la necessaria specificità ( ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.) gli esatti contenuti dell'atto di opposizione del quale si predica la carenza di interesse ad agire;

il ricorrente non indica quali fossero state le ragioni addotte dalla parte al fine di opporsi all'estratto di ruolo e ciò a fronte dei contenuti della sentenza impugnata, dai quali si evince che la questione di merito controversa fosse relativa alla prescrizione dei crediti contributivi determinatasi successivamente alla incontestata notifica delle cartelle esattoriali;

peraltro, anche a voler ritenere che la questione dell'interesse ad agire sia stata posta utilmente, in relazione alla sua sussistenza in ipotesi di mera opposizione all'estratto di ruolo finalizzata a far accertare la prescrizione dei crediti contributivi, va rilevato che tale ipotesi è stata affrontata in senso difforme rispetto alla tesi dell'Istituto, da Cass. n. 29294 del 2019 ( nonché da Cass. 15603 del 2020), essendosi ritenuto che in materia di contributi previdenziali, il regime della prescrizione

già maturata è sottratto all'interesse delle parti e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione;

pertanto, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione delle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi dei crediti maturati successivamente alla notifica delle cartelle, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore;

il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile ;

nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, posto che nessuna delle controparti ha svolto attività difensiva.

p.q.m.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

La Presidente

Margherita Maria Leone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



oggi 14.12.2021

IL CANCELLIERE ESPERTO

Silvia Sinica